

## CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 24 febbraio 2006, n. 4250

*Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, così come il ricorso al giudice amministrativo, integra la nozione di "lite pendente".*

*Omissis.*

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 267 del 2000, art. 63, lamentando che la Corte d'Appello abbia trasformato la censura di violazione di legge - basata sulla deduzione che il ricorso al Capo dello Stato non determina la pendenza di una lite - e di insufficiente motivazione in una "declaratoria per omessa impugnazione". Sostiene al riguardo che la sola verifica formale dell'esistenza di procedimenti giurisdizionali non è idonea a dimostrare l'esistenza in concreto di una causa di incompatibilità, essendo necessaria la permanenza di un contenzioso effettivo con la conseguente necessità di verificare il carattere giurisdizionale o comunque conflittuale del contenzioso fra le parti e la presenza di un effettivo conflitto, da escludere invece nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, non avendo natura giurisdizionale ma amministrativa e non presupponendo una contrapposizione conflittuale fra le parti.

La censura investe il punto focale del procedimento in esame, vale a dire quello relativo alla configurabilità, ai fini in esame, di lite pendente, sostenendosi da parte del ricorrente che non integra una tale ipotesi il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Orbene, va subito rilevato che il carattere indubbiamente amministrativo del relativo procedimento (vedi da ultimo Sez. Un. 15978/2001) non esclude la pendenza della lite, facendo espresso riferimento al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, n. 4, ad "un procedimento civile od amministrativo" riguardante il Comune (o la Provincia) e nel quale sia parte l'eletto.

Attesa la "*ratio*" della norma, volta ad eliminare situazioni di conflitto di interesse nell'amministrazione della cosa pubblica, l'aspetto dirimente va individuato nella presenza di una contrapposizione fra le parti nell'ambito di un procedimento (civile od amministrativo) instaurato per la soluzione della relativa controversia.

In tale contesto rientrano certamente i procedimenti promossi con i ricorsi al Capo dello Stato i quali, al pari di quelli avanti al Giudice amministrativo di cui sono alternativi, presentano una contrapposizione di situazioni soggettive fra le parti che integrano indubbiamente la nozione di lite pendente prevista dalla legge. Tale del resto è l'orientamento di questa Corte (Cass. 2262/1982) cui va data quindi continuità.

*Omissis.*